

Sentenza N. 764/14
Spedito il 30/1/14
Data di deposito il 10 FEB. 2014
R.G. N. 26935/13
Cron. N. 715/14
Rep. N. 715/14

ESENTE DA IMPOSTE
DI BOLLO E DIRITTI
ART 46 LG 374/91

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL GIUDICE DI PACE DI TORINO - QUARTA SEZIONE

Dott.ssa Gabriella Patriarca

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al N. 26935 R.G. 2013, promossa da OFFICINA
i, in persona del legale rappresentante pro
tempore, corrente in Torino, Via , elettivamente domiciliata in
Torino, C.so Tassoni 12, presso lo studio dell 'Avv. Angelo Massimo Perrini,
che la rappresenta e difende per delega a margine dell'atto di citazione

ATTORE

CONTRO

La FONDIARIA SAI s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore,
con sede in 10126- Torino, C.so Galileo Ferraris 12

CONVENUTO

OGGETTO: risarcimento danni da sinistro stradale

CONCLUSIONI DELL'ATTORE: condannare la convenuta al pagamento in
favore dell'attrice cessionaria Officina dell'indennizzo, come in atti
quantificato e quantificabile, sotto deduzione dello scoperto o minimo non
indennizzabile e della somma corrisposta da Fondiaria Sai s.p.a., o in
quell'altra somma veriore determinanda, oltre rivalutazione monetaria e
interessi legali sulla somma rivalutata dalla data della domanda fino
all'effettivo pagamento nei limiti della competenza del Giudice adito.

Condannare altresì la convenuta al pagamento delle spese stragiudiziali e delle spese processuali e degli onorari del presente giudizio, comprese quelle successive all'emanazione della sentenza ed eventuale tassa di registro, oltre rimborso forfettario, IVA e CPA.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione ritualmente notificato la Officina [redacted] in qualità di cessionaria di credito, chiamava la convenuta avanti al Giudice di Pace per ivi sentirla condannare al risarcimento della residua somma di € 703,00, ad integrazione dei danni subiti dalla Fiat Multipla tg. [redacted] di proprietà del Sig. Davide, investita da un nubifragio con grandinata di forte intensità che le provocava danni per un importo di € 5.500. All'udienza del 21/11/2013 si costituiva la convenuta contestando la domanda attorea e sostenendo di avere già provveduto all'integrale indennizzo sulla scorta della minor stima del danno da parte del proprio liquidatore e successivamente, precisate dalle parti la conclusioni con memorie conclusionali, il Giudice trattiene la causa a decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Incontestato l'an debeat, le parti dissentono unicamente sull'importo, contestato dalla convenuta, del costo orario della riparazione, conteggiato in fattura in € 45,00 orari, il cui computo rispetto alla valutazione della Compagnia importa la differenza dei 703,00 euro oggetto della domanda odierna. Fondiaria Sai lamenta, a fondamento della sua eccezione, il mancato rispetto da parte dell'assicurato dell'impegno contrattualmente assunto, peraltro non provato, di utilizzare per le riparazioni uno dei centri facenti parti del circuito "Auto Presto e Bene", che avrebbe consentito di godere di una

spesa minore. A tal proposito il Giudice rileva come tale accordo, peraltro non provato, non possa in alcun modo limitare il diritto del danneggiato di avvalersi a suo piacimento del riparatore preferito, poiché il rapporto diretto con la sua assicurazione ex art. 149 CAP è previsto per accelerare l'attività risarcitoria, ma non per pregiudicare in alcun modo il libero esercizio del suo diritto ad un congruo totale risarcimento, al di là della valutazione di qualsivoglia vantaggio per la sua Compagnia e visto che *l'azione diretta non origina dal contratto assicurativo, ma dalla legge che tutela chi ha subito un illecito civile.* (Cass. IV, n.59928/12). Il Giudice pertanto, riconosciuta la fondatezza della domanda di Officin~~a~~, che ha correttamente fatturato un costo orario già comunicato alla CCIAA delle associazioni dei riparatori, commisurato alla organizzazione e alla dimensione dell'impresa, ne accoglie integralmente la domanda, liquidando le spese di giudizio, comprensive di quelle stragiudiziali, a carico del soccombente.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace, definitivamente pronunciando:


- condanna la Fondiaria Sai s.p.a., oggi UnipolSai Assicurazioni s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento alla Officin~~a~~ della residua somma di € 703,00, oltre agli interessi dal 4/08/2012 al saldo;
- la condanna altresì al pagamento delle spese del presente giudizio, che liquidatⁱⁿe € 1.278,29, oltre IVA e CPA.

Torino, 10 Febbraio 2013

GIUDICE DI PACE
Cancelliere

GIUDICE DI PACE
Dot. Gabriella Rattarone

3



GIUDICE DI PACE
Cancelliere